

173.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|--|------|
| Comunicazioni | 2 | (Sezione 3 – Emendamenti dichiarati inammissibili) | 7 |
| Missioni valevoli nella seduta del 10 luglio 2002 | 2 | (Sezione 4 – Parere della I Commissione) . | 8 |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 2, 3 | (Sezione 5 – Parere della V Commissione) . | 8 |
| Documenti ministeriali (Trasmissioni) | 3, 4 | (Sezione 6 – Ordini del giorno) | 8 |
| Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) . | 4 | | |
| Atti di controllo e di indirizzo | 4 | Disegno di legge n. 2122 ter/AR | 13 |
| <i>ERRATA CORRIGE</i> | 4 | (Sezione 1 – Parere della I Commissione) . | 13 |
| Disegno di legge di conversione n. 2893 | 5 | (Sezione 2 – Parere della V Commissione) . | 13 |
| (Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) | 5 | (Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamenti) . | 13 |
| (Sezione 2 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) | 6 | (Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamenti) . | 25 |
| | | (Sezione 5 – Articolo 3 ed emendamenti) . | 28 |
| | | (Sezione 6 – Ordini del giorno) | 29 |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Loiero, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Naro, Pacini, Palumbo, Pescante, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Ricciotti, Ruggeri, Santelli, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Contento, Cristaldi, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Loiero, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Naro, Pacini, Pescante, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Ricciotti, Ruggeri, Santelli, Santori, Scarpa Bonazza

Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DEIANA: « Interpretazione autentica dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di modificazione del nome o del cognome » (2990);

GARAGNANI: « Disposizioni per l'insegnamento della storia nelle scuole di ogni ordine e grado » (2991);

TITTI DE SIMONE: « Riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento sui prodotti di interesse culturale » (2992);

JANNONE: « Norme in materia di concessione di beni demaniali compresi in aree con accertata vocazione turistica per finalità ricettive e turistico-ricreative » (2993);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OLIVIERI: « Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale » (2994);

FIORONI: « Disposizioni in materia di pubblicità e televendite nei programmi televisivi per bambini » (2995);

PATARINO: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli, nonché di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore » (2996);

PECORARO SCANIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professore Marco Biagi » (2997);

MORONI: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie mentali » (2998);

MOLINARI e LETTIERI: « Determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per uso domestico » (2999).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 9 luglio 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

« Disposizioni per l'università e l'alta formazione artistica e musicale » (2988);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri e dal ministro della difesa:

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998 » (2989).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAURANDI ed altri: « Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura di revisione degli Statuti speciali delle regioni autonome » (2909) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

CAMINITI ed altri: « Disposizioni in materia di tutela dei cittadini dai reati di abuso della credulità popolare e di convenzione di incapace » (2433) *Parere delle Commissioni I, VII e IX.*

VII Commissione (Cultura):

BATTAGLIA e GIACCO: « Equiparazione di titoli di studio ai fini del collocamento dei lavoratori disabili » (2790) *Parere delle Commissioni I, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 27 giugno 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea Antonio LEONE ed altri n. 6/00020, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 4 giugno 2002, concernente l'emergenza idrica nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 8 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 9 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito agli effetti distorsivi della concorrenza insiti nell'articolo 14, comma 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale

dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni a veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 3 luglio 2002, pagina 2, seconda colonna, tredicesima riga, la proposta di legge n. 2942 è presentata dai deputati DEGENNARO e VOLONTÈ, e non dai deputati VOLONTÈ e DEGENNARO, come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 122, RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI PROROGHE IN MATERIA DI SFRAZZI, DI EDILIZIA E DI ESPROPRIAZIONE (2893)

(A.C. 2893 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.

2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982,

n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

ART. 2.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al 1° gennaio 2003.

ART. 3.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 1° gennaio 2003.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2893 – Sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per i conduttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

1. 1. Pistone, Benvenuto, Maura Cossutta, Reduzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Devono considerarsi a disposizione dei comuni, ai sensi della legge 8 febbraio 2001, n. 21, gli alloggi degli enti non ancora locati ancorché oggetto di operazioni di cartolarizzazione degli immobili.

1. 2. Lucidi, Sandri, Leoni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: giorni otto con le seguenti: giorni venti.

1. 3. Pistone, Benvenuto, Maura Cossutta, Reduzzi.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel termine di giorni dieci dalla notifica del ricorso di cui al presente comma il conduttore può presentare controdeduzioni e depositare documenti.

1. 4. Pistone, Benvenuto, Maura Cossutta, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In riferimento ai requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, per reddito sufficiente si intende un reddito massimo di 13.000 euro annui.

1. 5. Catanoso, Fragalà, Lo Presti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. – 1. Il comma 4 dell'articolo della legge 9 dicembre 1998, n. 431, va interpretato nel senso che per ogni provvedimento di rilascio per finita locazione emesso dopo la data del 30 dicembre 1998, qualunque sia il regime normativo del contratto e la data di stipula, anche se successiva alla data del 30 dicembre 1998, è possibile richiedere la fissazione del giorno di esecuzione.

ART. 1-ter. – 1. Sino alla data del 30 giugno 2003 per i proprietari che stipulino o rinnovino un contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con conduttore sottoposto a sfratto esecutivo e in possesso dei requisiti per la sospensione di cui all'articolo 1, il corrispettivo annuo derivante dalla locazione non concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intera durata contrattuale.

ART. 1-quater. – 1. Per favorire la stipula o la rinnovazione dei contratti in relazione alla previsione dell'articolo 1-ter ovvero di contratti con l'ente locale in qualità di conduttore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 431 del 1998, i comuni provvedono entro la data del 30 settembre 2002 a convocare le organizzazioni dei conduttori e della proprietà maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli enti e delle associazioni territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), comunque denominate, per definire anche con riferimento all'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e al decreto ministeriale del 5 marzo 1999 specifici accordi locali integrativi per l'emergenza abitativa finalizzati a fornire soluzioni abitative ai cittadini soggetti a sfratto. A tal fine e per

consentire alle parti la regolarizzazione dei rapporti di locazione in essere, i comuni provvedono alla costituzione di commissioni di conciliazione stragiudiziale composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà maggiormente rappresentative.

ART. 1-*quinquies*. — 1. All'articolo 10, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la parola « funzioni » sono inserite le seguenti: « ivi comprese le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile ».

1. 01. Pistone, Benvenuto, Maura Cosutta.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

2. 1. Sandri, Zunino, Reduzzi.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

3. 1. Sandri, Zunino, Reduzzi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. (*Differimento dei termini per i finanziamenti previsti dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482*). — 1. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli

articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

3. 01. Governo.

(A.C. 2893 — Sezione 3)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Devono considerarsi a disposizione dei comuni, ai sensi della legge 8 febbraio 2001, n. 21, gli alloggi degli enti non ancora locati ancorché oggetto di operazioni di cartolarizzazione degli immobili.

1. 2. Lucidi, Sandri, Leoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-*bis*. — 1. Il comma 4 dell'articolo della legge 9 dicembre 1998, n. 431, va interpretato nel senso che per ogni provvedimento di rilascio per finita locazione emesso dopo la data del 30 dicembre 1998, qualunque sia il regime normativo del contratto e la data di stipula, anche se successiva alla data del 30 dicembre 1998, è possibile richiedere la fissazione del giorno di esecuzione.

ART. 1-*ter*. — 1. Sino alla data del 30 giugno 2003 per i proprietari che stipulino o rinnovino un contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con conduttore sottoposto a sfratto esecutivo e in possesso dei requisiti per la sospensione di cui all'articolo 1, il corrispettivo annuo derivante dalla locazione non concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intera durata contrattuale.

ART. 1-*quater*. — 1. Per favorire la stipula o la rinnovazione dei contratti in relazione alla previsione dell'articolo 1-*ter*

ovvero di contratti con l'ente locale in qualità di conduttore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 431 del 1998, i comuni provvedono entro la data del 30 settembre 2002 a convocare le organizzazioni dei conduttori e della proprietà maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli enti e delle associazioni territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), comunque denominate, per definire anche con riferimento all'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e al decreto ministeriale del 5 marzo 1999 specifici accordi locali integrativi per l'emergenza abitativa finalizzati a fornire soluzioni abitative ai cittadini soggetti a sfratto. A tal fine e per consentire alle parti la regolarizzazione dei rapporti di locazione in essere, i comuni provvedono alla costituzione di commissioni di conciliazione stragiudiziale composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà maggiormente rappresentative.

ART. 1-*quinqüies*. — 1. All'articolo 10, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la parola « funzioni » sono inserite le seguenti: « ivi comprese le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile ».

1. 01. Pistone, Benvenuto, Maura Cosutta.

(Limitatamente agli articoli 1-ter, 1-quater e 1-quinquies).

(A.C. 2893 – Sezione 4)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti presentati nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2893 – Sezione 5)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.2 Lucidi e sull'articolo aggiuntivo 1.01 Pistone, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2893 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2893;

premesso che:

gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, prorogano al 1° gennaio 2003 l'entrata in vigore, rispettivamente, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione prevede, all'articolo 2, che l'espropriazione dei beni immobili o dei diritti relativi ad immobili possa essere disposta nei soli casi « previsti dalla legge e dai regolamenti », con ciò estendendo arbitrariamente anche a fonti normative secondarie la facoltà di individuare le situazioni di esproprio dei diritti anzidetti;

il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione stabilisce inoltre, all'articolo 9, che i vincoli preordinati all'esproprio possano essere « motivatamente » reiterati, ampliando quindi tale ipotesi ad una moltitudine di casi prima non consentiti, poiché la normativa *ante* testo unico prevedeva la reiterazione del vincolo solo per i casi di forza maggiore;

il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione, prevede ancora, all'articolo 39, che di fronte alla reiterazione dei vincoli in questione l'indennità debba essere commisurata al danno « effettivamente prodotto », utilizzando una formulazione che potrebbe condurre a considerare la « effettività » quale sinonimo di « attualità », con tutte le conseguenze del caso e, comunque, con tutte le complicazioni dovute alla necessità di fare accertare in concreto il danno dall'autorità giudiziaria;

il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione ha, poi, codificato l'istituto della accessione invertita, attribuendo il potere di far divenire legittima l'acquisizione del bene e, addirittura, quello di determinare la misura del risarcimento, alla stessa autorità che ha illegittimamente operato;

inoltre, il testo unico in materia di edilizia deve, dal canto suo, essere necessariamente coordinato con la legge 21 dicembre 2001, n. 443, già da qualche mese in vigore, posto che le disposizioni del testo unico risultano in qualche caso in contrasto con quelle previste dalla citata legge n. 443 del 2001; un caso emblematico di tale ultima circostanza è quello costituito dalla nuova denuncia di inizio di

attività (cosiddetta super-DIA), che semplifica ed accorpa una serie di adempimenti per gli interventi edilizi minori, le ristrutturazioni e le nuove costruzioni, mediante una disciplina del tutto scoordinata (e anzi contrastante) con quella di cui al citato testo unico;

l'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 443 del 2001 prevede che il Governo modifichi il testo unico in materia edilizia e, a sua volta, l'articolo 5, comma 4, del disegno di legge C. 2032-B, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, prevede analoga facoltà con il testo unico in materia di espropriazioni;

tali modifiche dovranno essere apportate entro il 31 dicembre 2002,

impegna il Governo

a tener conto, nella definizione delle modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia ed al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, dell'esigenza di introdurre le necessarie variazioni in linea con quanto considerato in premessa e sulla base delle predette considerazioni.

9/2893/1. Foti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2983, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione;

premessi che:

in questi anni Stato, regioni e comuni hanno concordato sulla necessità di avviare una riforma delle politiche sociali della casa ed una conseguente innovazione delle funzioni, delle norme e degli strumenti che ne hanno consentito l'esercizio;

le innovazioni avviate hanno consentito a Stato, regioni e comuni di orga-

nizzarsi per avviare le prime sperimentazioni e verificare i punti forti e i punti deboli del nuovo impianto;

la legge n. 431 del 1998, con l'istituzione del Fondo sociale per l'affitto per i meno abbienti e la negoziazione tra le parti, per favorire la disponibilità sul mercato immobiliare di alloggi in locazione a costi concordati, resta un punto di riferimento essenziale;

la pratica dei decreti di proroga degli sfratti a favore di alcune categorie sociali può essere superata nel quadro delle nuove politiche sociali della casa,

impegna il Governo

a definire in accordo con regioni e comuni il completamento del percorso della riforma avviata, compresa la nuova organizzazione delle funzioni prevista dal nuovo titolo V della Costituzione, nonché le fonti finanziarie di sostegno, anche transitorie, per consentire alle regioni l'assunzione piena della titolarità della materia;

a prevedere nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2003, sul capitolo del fondo nazionale per l'affitto, un congruo finanziamento (dell'ordine di 100 milioni di euro) da riservare:

a) ai comuni per una uscita governata e controllata dal provvedimento di proroga degli sfratti previsto per il giugno 2003, per le categorie di inquilini previste dal decreto;

b) alle città metropolitane, in quanto va riconosciuto che in queste aree si concentra il punto più alto di criticità, come contributo straordinario da erogare alle famiglie a basso reddito.

9/2893/2. Sandri, Verro, Reduzzi, Foti, Zunino.

La Camera,

premessi che:

allo stato attuale la situazione abitativa romana, come quella di tanti altri

comuni italiani, è pressoché drammatica e ha rischiato di divenire ingovernabile prima del 20 giugno quando, infine, è stato approvato il decreto-legge che proroga al 30 giugno 2003 la sospensione dei provvedimenti di sfratto esecutivo;

se non vogliamo che il prossimo anno la storia si ripeta, vanno adottate urgenti misure d'intervento che siano risolutive perlomeno nei confronti della punta dell'*iceberg* dell'emergenza;

le misure finora adottate a Roma, il bando di assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (comune e IACP), il bando speciale per i *residence*, il cosiddetto buono casa di sostegno all'affitto stanno dando buoni risultati ma non sufficienti rispetto alla vastità del problema emergenziale;

è evidente che la crisi degli alloggi a Roma riguarda essenzialmente la locazione il cui mercato è assolutamente fitizio ed i costi, centro o periferia, sono il massimo sopportabile da una famiglia con un reddito medio;

se rispetto ad una gestione poco trasparente della locazione, a meri fini speculativi, il blocco dell'affitto delle case degli enti previdenziali pubblici è giustificato, non lo è da un punto di vista sociale;

infatti, sommando gli alloggi sfitti degli enti quali l'Inpdai, l'Inpdap, l'Inail, eccetera, si possono calcolare 2.230 alloggi (1.345 solo dell'Inpdap) che vengono sottratti al mercato abitativo;

tanti alloggi liberi a fronte della drammaticità degli sfratti dà luogo, da parte della gente esasperata, inevitabilmente, ad episodi di violenza inaudita, come è accaduto a Milano e poi a Roma;

in una manovra di cinquantamila miliardi, prevista dal decreto sulla cartolarizzazione, il preteso mancato guadagno che deriverebbe dalla locazione degli appartamenti non supererebbe i 72 miliardi;

inoltre, agli enti andrebbe il beneficio economico dovuto alla locazione, ma soprattutto si eviterebbe il degrado di cui sono oggetto gli appartamenti sfitti;

impegna il Governo

ad intervenire affinché venga tolto il blocco all'affitto degli appartamenti liberi degli enti previdenziali pubblici per assegnarli agli sfrattati e a coloro che, a basso reddito, non possono accedere al mercato privato utilizzando le graduatorie dei bandi comunali.

9/2893/3. Lucidi, Leoni.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni in materia di sfratti, di edilizia e di espropri;

considerato che le continue proroghe dei termini di sospensione delle procedure esecutive di sfratto ledono il diritto dei proprietari immobiliari di rientrare nel possesso del proprio immobile alla scadenza del contratto di locazione, scaricando sui privati cittadini le insufficienze dello Stato nelle politiche abitative;

considerato che l'emanazione di provvedimenti particolari in materia di proroga dell'esecuzione degli sfratti, a favore di alcune categorie di inquilini socialmente deboli come quelle che hanno a carico persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, rischiano di danneggiare proprio le categorie che si intendono tutelare, precludendo a loro la possibilità di trovare un altro alloggio sul libero mercato;

impegna il Governo

ad evitare in futuro ulteriori proroghe degli sfratti.

9/2893/4. Guido Dussin, Parolo, Guido Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni in materia di sfratti, di edilizia e di espropri;

considerato che l'articolo 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevede l'aggiornamento da parte del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, dell'elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, anche articolando e ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 708 del 1986, convertito dalla legge n. 899 del 1986;

preso atto che tale aggiornamento incide sia sul numero dei locatori beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 della legge n. 431, sia sulla percentuale della riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati secondo gli accordi nazionali o locali, ai sensi del succitato comma 4;

preso atto altresì che il comma 10 dell'articolo 11 della legge n. 431 prevede la copertura, per l'anno 2003, delle ulteriori minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, pari a lire 67,5 miliardi, a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

tenuto conto che l'eccessivo ampliamento del numero dei comuni considerati ad alta tensione abitativa potrebbe mettere in crisi l'intero sistema delle agevolazioni finanziarie stabilito dalla legge n. 431 del 1998;

considerato che il 12 febbraio 2002, il CIPE ha deliberato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

nuovi criteri generali affinché le regioni rivedano l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa del proprio territorio;

considerato altresì che tali criteri lasciano invariato il massimale di popolazione di ciascuna regione sottoposta a tensione abitativa, pari a quanto previsto dal precedente elenco, e ciò limita eccessivamente l'azione delle regioni nell'inserire nuovi comuni nell'elenco;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento e, in particolare, la Commissione parlamentare competente, sull'aggiornamento dell'elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, affinché possano emergere nuove situazioni critiche sul territorio nazionale ed il

Parlamento medesimo possa adottare idonee misure legislative, se ritenute necessarie.

9/2893/5. Parolo, Guido Dussin, Guido Rossi.

La Camera,

esaminato il provvedimento recante proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione,

impegna il Governo

ad adottare un programma pluriennale per il sostegno all'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie.

9/2893/6. Di Teodoro.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (GIÀ ARTICOLI 21 E 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2122 — STRALCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 14 GENNAIO 2002) (2122-TER/AR)

(A.C. 2122-ter/AR — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 2.

(A.C. 2122-ter/AR — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, all'alinea dopo le parole: « la revisione » siano aggiunte le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 2 non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2122-ter/AR — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea ed i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tal fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) disciplinare la concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

e) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della

pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

f) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

g) coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario e delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli;

h) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e

nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

i) coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

l) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

m) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura;

n) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

o) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

p) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

q) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpate le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

r) agevolare la costituzione ed il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di prevedere l'istituzione di un sistema flessibile e tale da consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

s) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo ed organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

t) favorire la promozione, lo sviluppo e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

u) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed i relativi modelli organizza-

tivi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

v) rivedere la normativa nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in coordinamento con le disposizioni di attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, adottate ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, come modificato dai regolamenti (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativi al prelievo supplementare;

z) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

aa) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina ed il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

bb) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

cc) definire organicamente l'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

dd) ridurre, anche utilizzando le notizie scritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica del-

l'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli *standard* di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

ee) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione;

ff) realizzare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

gg) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

hh) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata da terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agroforestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

ii) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca ed acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

ll) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il solo compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

6. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste).

Sopprimerlo.

- 1. 101.** (vedi 1. 3) Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Borrelli, Franci, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera d).

- 1. 200.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune.

- 1. 187.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: completare aggiungere la seguente: e codificare.

- 1. 186.** Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, sopprimere le parole: dell'alimentazione.

- 1. 144.** (vedi 1. 140) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Franci, Borrelli, Oliverio, Preda, Rava, Rossiello, Sandi, Sedioli, Stramaccioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è impegnato, nell'esercizio delle deleghe, alla concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

- 1. 103.** (vedi 2. 02.) Rava, Sedioli, Preda, Franci, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: di un sistema fino alla fine della lettera c) con le seguenti: , in conformità a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, di un sistema di concertazione permanente tra Stato, regioni e province autonome finalizzato a garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni dirette alla formazione di atti normativi. La concertazione avrà luogo fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti delle regioni e delle province autonome, o componenti di giunta all'uopo delegati.

b) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione volontario, finalizzato alla prevenzione di controversie e riguardante i progetti di legge dello Stato e delle regioni, il cui oggetto non sia completamente riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, commi secondo e quarto.

- 1. 104.** Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- 1. 120.** (Vedi 1.15) Rava, Rossiello, Marcora, Banti.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: libera le regioni fino a: e segue con le seguenti: delega la regione a seguire.

- 1. 180.** Vascon.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

- 1. 121.** (Vedi 1.16) Rava, Sedioli, Marcora, Santino Adamo Loddo.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

- 1. 122.** Preda, Borrelli, Marcora, Meduri.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: disciplinare con la seguente: prevedere.

- 1. 175.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

- 1. 123.** Rossiello, Borrelli, Marcora, Potenza.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino a: n. 228,.

- 1. 145.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

- 1. 124.** Sedioli, Preda, Potenza, Meduri.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

- 1. 125.** Rava, Sedioli, Marcora, Potenza.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: al citato decreto legislativo n. 228 *con le seguenti:* all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 228.

* **1. 105.** Preda, Sedioli, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: al citato decreto legislativo n. 228 *con le seguenti:* all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 228.

* **1. 176.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e dettare principi fondamentali per la normativa regionale e per la parte concorrente di tali materie,

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: fondiario e *aggiungere le seguenti:* favorisca l'accorpamento.

1. 153. (vedi 1. 86.) Vascon.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e dettare principi fondamentali per la normativa regionale e per la parte concorrente di tali materie,

1. 154. (vedi 1. 84.) Vascon.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: fondiario e *aggiungere le seguenti:* favorisca l'accorpamento.

1. 155. (vedi 1. 85.) Vascon.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche.

1. 146. (vedi 1. 143) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1. 126. Borrelli, Preda, Potenza, Meduri.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsti dalla normativa statale tributaria e previdenziale.

1. 106. Rava, Sedioli, Borrelli, Marcora, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1. 127. Rossiello, Rava, Marcora, Meduri.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1. 128. Sedioli, Borrelli, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei, *con le seguenti:* ed a tutela dai.

1. 156. (vedi 1. 87.) Vascon.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1. 129. Rava, Preda, Santino Adamo Loddo, Banti.

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata.

1. 107. (Testo così modificato nel corso della seduta). Sedioli, Rava, Preda, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1. 130. (ex 1.39) Sedioli, Rossiello, Marcora, Ruggieri.

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: settore agricolo, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con legge 11 novembre 1983, n.638,

- 1. 250.** (ex 1. 42.) Rava, Rossiello, Oliverio.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

- 1. 131.** Preda, Sedioli, Banti, Meduri.

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) promuovere una concreta cooperazione tra i Ministeri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, degli affari esteri, anche attraverso propri organismi e al fine di dare attuazione al regolamento CE 178/2002, in particolare a quanto previsto all'articolo 18 ed agli articoli connessi, per realizzare un sistema obbligatorio di rintracciabilità dei prodotti alimentari lungo l'intera filiera, riguardante la produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione degli alimenti. In particolare, allo scopo di promuovere la valorizzazione dei prodotti alimentari sui mercati, i suddetti Ministeri coopereranno anche per l'organizzazione di sistemi volontari di certificazione della qualità che rispondano a criteri di efficienza, snellezza e trasparenza.

- 1. 102.** (vedi 1. 170.) Collavini, Taborelli, Grimaldi, Masini, Zama, Misuraca, Marinello, Ricciuti, Jacini, Gazzara, Viale.

Al comma 2, sostituire la lettera o), con la seguente:

o) adattare gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare così come sono stati previsti nell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, alla normativa comunitaria, differenziando le procedure e le modalità tra sistema di tracciabilità obbligatoria e trac-

ciabilità volontaria, prevedendo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in merito alla tracciabilità volontaria.

- 1. 168.** (vedi 1. 107.) Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Bulgarelli.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: ridefinire gli strumenti relativi con le seguenti: fissare i principi fondamentali, al fine di indirizzare la legislazione regionale, relativamente.

- 1. 110.** Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Meduri, Potenza.

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: etichettatura aggiungere le seguenti: ed alla pubblicità.

- * **1. 108.** Preda, Sedioli, Rossiello, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: etichettatura aggiungere le seguenti: ed alla pubblicità.

- * **1. 177.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

(Approvato)

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: dei prodotti fino alla fine della lettera con le seguenti: e alla pubblicità dei prodotti alimentari favorendo la diffusione di procedure di tracciabilità volontaria e che stabiliscano forme di controllo su quelle volontarie e obbligatorie, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002, prevedendo un sistema adeguato di sanzioni in caso di inosservanza sia alle norme di carattere volontario che obbligatorio.

- 1. 147.** (vedi 1. 145) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: alimentari con le seguenti: del settore agroalimentare.

- 1. 109.** Rava, Preda, Borrelli, Marcora, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: procedure di aggiungere le seguenti: identificazione elettronica degli animali allevati e.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: 178/2002 aggiungere le seguenti: e con la direttiva (CE) n. 18/2001.

- 1. 158.** (vedi 1. 91.) Vascon.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: procedure di aggiungere le seguenti: identificazione elettronica degli animali allevati e.

- 1. 159.** (vedi 1. 89.) Vascon.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: 178/2002 aggiungere le seguenti: e con la direttiva (CE) n. 18/2001.

- 1. 160.** (vedi 1. 90.) Vascon.

Al comma 2, sopprimere la lettera p).

- 1. 132.** Borrelli, Franci, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: le norme generali regolatrici con le seguenti: i principi fondamentali.

- 1. 111.** Borrelli, Sedioli, Rossiello, Meduri, Potenza, Banti.

Al comma 2, sopprimere la lettera r).

- 1. 133.** Preda, Sedioli, Marcora, Banti.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole: prevedere l'istituzione di un sistema flessibile e tale da.

- * **1. 114.** Preda, Franci, Rava, Sedioli, Rossiello, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole: prevedere l'istituzione di un sistema flessibile e tale da.

- * **1. 170.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

(Approvato)

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: , anche modificando fino alla fine della lettera.

- ** **1. 113.** Sedioli, Franci, Rava, Preda, Marcora, Meduri, Potenza, Banti.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: , anche modificando fino alla fine della lettera.

- ** **1. 169.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: , e permettendo fino alla fine della lettera.

- * **1. 112.** Borrelli, Franci, Preda, Sedioli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Meduri.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: , e permettendo fino alla fine della lettera.

- * **1. 171.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

Al comma 2, sopprimere la lettera s).

- 1. 134.** Sedioli, Preda, Santino Adamo Loddo, Banti.

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: attività di aggiungere le seguenti: produzione e di.

1. 178. Brusco, Grillo, Peretti.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: anche al fine di favorire con le seguenti: da realizzare con.

1. 161. Vascon.

Al comma 2, sopprimere la lettera t).

1. 135. Preda, Sedioli, Marcora, Ruggieri.

Al comma 2, lettera t), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: , il sostegno.

* **1. 117.** Preda, Sedioli, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

(Approvato)

Al comma 2, lettera t), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: , il sostegno.

* **1. 172.** Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

(Approvato)

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , anche, attraverso specifici regimi di aiuto e l'istituzione di una cabina di regia nazionale costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale.

1. 148. (vedi 1. 132) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , anche, eventualmente, attraverso specifici regimi di aiuto e l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale.

* **1. 115.** (vedi 1. 78) Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Potenza, Banti.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , anche, eventualmente, attraverso specifici regimi di aiuto e l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale.

* **1. 173.** (vedi 1. 121) Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , anche, attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale.

** **1. 116.** (vedi 1. 78) Rava, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Potenza, Ruggieri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , anche, attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale.

** **1. 174.** (vedi 1. 121) Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera u).

1. 136. Rava, Rossiello, Marcora, Ruggieri.

Al comma 2, lettera u), sopprimere le parole da: ridefinire fino a: sussidiarietà e.

1. 149. (vedi 1. 141 e 1. 66) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

* **1. 137.** Rossiello, Sedioli, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

* **1. 162.** Vascon.

(Approvato)

Al comma 2, lettera v), sostituire le parole da: la normativa fino alla fine della lettera con le seguenti le norme nazionali di attuazione del regime comunitario delle quote latte in base al principio che la quota è un diritto a produrre da attribuire

in funzione della produzione effettivamente ottenuta e commercializzata e prevedendo l'introduzione di sistemi di identificazione elettronica degli animali allevati.

1. 163. (vedi 1. 98.) Vascon.

Al comma 2, lettera v), sopprimere le parole da: in coordinamento fino a: n. 39, e.

1. 150. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 2, lettera v), sostituire le parole: come modificato dai regolamenti (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001 con le seguenti: e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001.

1. 201. La Commissione.

Al comma 2, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: in vista dell'attuazione di un piano triennale 2003-2005 che consenta un passaggio graduale al nuovo assetto istituzionale.

1. 151. (ex 1. 70.) Marcora, Franci, Meduri, Ruggieri, Preda.

Al comma 2, sopprimere la lettera aa).

1. 138. Franci, Rossiello, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera bb).

1. 139. Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo.

Al comma 2, lettera cc), sostituire le parole: definire organicamente l'imprenditore con le seguenti: rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore.

1. 164. (ex 1. 99.) Vascon.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera ee).

1. 140. Franci, Rava, Meduri, Potenza.

Al comma 2, lettera ff), sostituire la parola: realizzare con la seguente: individuare.

1. 179. Brusco, Grillo, Peretti.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera gg).

1. 141. Sedioli, Rossiello, Marcora, Meduri.

Al comma 2, sopprimere la lettera hh).

1. 143. Preda, Borrelli, Marcora, Ruggieri.

Al comma 2, lettera hh), dopo la parola: regolamentare aggiungere le seguenti: , al fine dell'ammissione a regimi di agevolazioni fiscali e previdenziali,

1. 118. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora, Potenza, Ruggieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera ii).

1. 142. Franci, Rossiello, Banti, Potenza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

mm) regolamentare i marchi, favorire le produzioni e le attività in forma associata degli « elicicoltori ».

1. 152. (ex 1. 74) Santino Adamo Loddo, Marcora, Franci, Preda, Banti, Meduri, Ruggieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

1. 181. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: solo.

1. 182. Vascon.

(Approvato)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , e le altre norme statali fino alla fine del comma.

1. 119. Preda, Rossiello, Rava, Franci, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: altre norme statali aggiungere le seguenti: di grado primario.

1. 183. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

1. 184. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: affinché sia espresso il parere aggiungere le seguenti: da parte delle Commissioni competenti in materia.

1. 185. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

(A.C. 2122-ter/AR — Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Delega al Governo in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, un decreto legislativo recante la revisione della disciplina in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le modifiche conseguenti all'evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà ed alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;

b) rivedere la disciplina relativa al comitato di valutazione degli organismi di controllo ed agli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, in modo da prevedere che:

1) il comitato di valutazione degli organismi di controllo venga integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato ed alle regioni;

2) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo sia soggetta a rinnovo triennale;

3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore

dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo sull'intero territorio nazionale sia corredata da un'attestazione di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla *European Co-operation for Accreditation* (EA) o, a livello internazionale, dall'*International Accreditation Forum* (IAF);

4) l'attività di vigilanza venga disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarietà;

5) vengano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;

6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, venga abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;

7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è trasmesso anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1

possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico).

Sopprimerlo.

2. 1. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggeri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: adottare fino alla fine del comma con le seguenti: emanare, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo che fissi i principi generali per l'adeguamento del sistema di controllo necessario per le modifiche conseguenti all'evoluzione dei sistemi di controllo prevista dai seguenti regolamenti comunitari:

a) Reg. (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

b) Reg. (CEE) n. 2082/92, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

c) Reg. (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione

biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

d) Reg. (CEE) n. 1825/2000, del 25 agosto 2000, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 riguardante l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

1-bis. In particolare, il decreto legislativo di cui al comma 1 deve:

1) definire i requisiti minimi che debbono possedere gli organismi di controllo per poter operare come organismo di controllo ai sensi dei regolamenti sopracitati ed in particolare prevedere che la richiesta di autorizzazione sia inoltre supportata da un'attestazione alla rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondato sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla *European Co-operation for Accreditation (EA)* o, a livello internazionale, dall'*International Accreditation Forum (IAF)*;

2) creare un comitato *ad hoc* che, dopo aver verificato che le procedure degli organismi di controllo siano tali da garantire un efficace ed efficiente controllo del sistema, autorizzi gli organismi di controllo. Tale comitato deve:

a) avere una composizione paritetica tra Stato e regioni e province autonome;

b) prevedere che, all'interno della componente dello Stato, siano rappresentati i Ministeri della salute, attività produttive, politiche agricole e forestali ed ambiente e tutela del territorio;

c) comprendere un rappresentante dei consumatori;

3) definire un sistema di vigilanza specifico per il settore tale da:

a) individuare nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'organo adi-

bito alla vigilanza delle produzioni importate sia da paesi della Unione europea che extra europei;

b) individuare nelle regioni e province autonome competenti per territorio l'organo adibito alla vigilanza per le produzioni prodotte, raccolte, trasformate e confezionate in Italia;

c) istituire un elenco pubblico del personale dello Stato e delle regioni e province autonome destinato alla vigilanza; tale personale dovrà rivestire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

4) definire le tipologie di sanzioni nei confronti degli organismi di controllo e degli operatori ed imprese controllate;

5) definire gli elementi necessari che devono essere indicati nelle richieste degli operatori ed imprese per l'accesso al sistema di controllo. Tali elementi devono essere strettamente necessari a garantire la funzionalità del sistema di controllo senza gravare eccessivamente sul funzionamento delle imprese e degli operatori.

2. 2. Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ed ecocompatibile aggiungere le seguenti: svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

2. 12. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto legislativo recante la revisione aggiungere le seguenti: e la codificazione.

2. 8. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: la revisione aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

2. 11. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) assicurare la qualità dei prodotti biologici fin dall'inizio della filiera di produzione, tenendo conto anche degli aspetti collegati alla qualità e alla tracciabilità dei mezzi tecnici di produzione di origine extra aziendale.

2. 13. Bellotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è impegnato, nell'esercizio delle deleghe, alla concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. 4. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Marcora, Potenza, Ruggieri.

Sopprimere il comma 3.

2. 3. Preda, Franci, Rossiello, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

2. 9. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.

* **2. 5.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.

* **2. 6.** Olivieri.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.

* **2. 7.** Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Bulgarelli.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

2. 10. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

(A.C. 2122-ter/AR – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche).

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'ar-

ticolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia delle spese di ricerca ammissibili »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari;

b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta »;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2-bis »;

d) al comma 5, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2-bis ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche).

Al comma 1, lettera a), capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: *tipologia delle spese aggiungere le seguenti:* , dei soggetti, dei progetti e.

3. 2. *(Testo corretto nel corso della seduta).* Brusco, Grillo, Peretti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dei fertilizzanti.

3. 1. Grillo, Peretti, D'Agrò, Volontè.

(Approvato)

(A.C. 2122-ter/AR – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'ultima legge finanziaria, nel quadro degli interventi diretti al rilancio del settore primario, ha esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli imprenditori agricoli, comprese le cooperative di agricoltori, e su tutto il territorio nazionale;

il provvedimento è stato accolto assai favorevolmente dalle organizzazioni professionali e dagli operatori agricoli in quanto costituisce una misura a sostegno degli investimenti particolarmente significativa;

malgrado siano trascorsi più di sei mesi dall'entrata in vigore di detta norma, l'istituto del credito d'imposta costituisce ancora una mera aspettativa per gli agricoltori che confidano sugli effetti positivi del provvedimento ai fini del rilancio del settore;

il provvedimento anzidetto ha ottenuto l'assenso dell'Unione europea per cui, ai fini della sua operatività, si attende soltanto l'emanazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della circolare attuativa;

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione alla norma della finanziaria 2002 che ha esteso il credito d'imposta agli imprenditori e alle cooperative agricole.

9/2122-ter-A-R/1. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* La Grua, Patarino, Geraci, Carrara, Villani Miglietta, Scalia.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 24 della legge 27 marzo 2001, n. 122, ha disposto l'obbligatorietà del prezzo sulle confezioni dei fitofarmaci;

malgrado sia trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore di detta disposizione legislativa, nessuna delle ditte produttrici ha provveduto sino ad oggi ad indicare sulle confezioni dei fitofarmaci il prezzo di vendita al pubblico;

tale omissione arreca grave pregiudizio agli agricoltori acquirenti di detti prodotti che, non avendo alcuna certezza del prezzo di vendita, restano in balia dei rivenditori alla cui discrezionalità rimane affidata la determinazione dei prezzi;

la mancata operatività di detta norma danneggia il mondo agricolo, tanto è vero che l'obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni dei fitofarmaci è sollecitato dalle organizzazioni professionali agricole e costituisce una delle richieste contenute nella piattaforma di rivendicazione avanzata nei giorni scorsi dai promotori della massiccia mobilitazione del comparto serricolo siciliano;

impegna il Governo

ad attivare con la massima urgenza tutte le necessarie procedure ed i più opportuni controlli per rendere pienamente operativa la norma che ha disposto l'obbligatorietà del prezzo di vendita al pubblico sulle confezioni dei fitofarmaci.

9/2122-ter-A-R/2. Patarino, La Grua, Geraci, Carrara, Villani Miglietta, Scalia.

La Camera,

premessi che:

il patrimonio zootecnico bovino ed ovicaprino è investito da una pesante crisi aggravata dall'emergenza sanitaria: BSE, *blue tongue scrapie*, ecc;

nel caso della *blue tongue* si va configurando una malattia non più esotica ed occasionale, bensì endemica ad andamento stagionale, dovuta alle modificazioni climatiche che stanno cambiando l'*habitat* naturale, nel quale si stanno ambientando gli insetti vettori della malattia, configurandosi così un problema con il quale dovremmo a lungo convivere;

i dati forniti dall'Osservatorio di Teramo indicano 1,5 milioni di capi presenti nei focolai e 168 mila capi abbattuti nel nostro Paese negli ultimi dodici mesi;

le aree interessate stanno rapidamente estendendosi: in Italia sono coinvolte nove province e quattro regioni, in Europa sono quattro i Paesi mediterranei interessati;

le misure sanitarie opportune e necessarie non consentono di rispondere alla domanda degli allevatori di valorizzazione del patrimonio zootecnico;

l'impossibilità di movimentare il bestiame aggrava i costi di mantenimento e di approvvigionamento (foraggi ecc.), pone seri problemi di capienze strutturali (stalle);

tale impossibilità costringe ad una commercializzazione forzata, non solo poco remunerativa, ma spesso deficitaria dei capi;

tutto ciò spinge gli allevatori ad abbandonare l'attività zootecnica con gravi danni per l'economia del Paese;

questa situazione è resa ancor più preoccupante per il perdurare delle incertezze sull'approvazione da parte dell'Unione europea delle misure a sostegno degli allevatori contenute nella finanziaria 2002;

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con le regioni e le province interessate, un confronto volto a definire progetti mirati a valoriz-

zare il complesso della filiera zootecnica soprattutto nelle aree colpite dagli effetti della *blue tongue*;

a proporre in sede europea, anche in fase di revisione della politica agricola comune, misure volte a rafforzare le misure di sostegno alla filiera zootecnica, dalla produzione foraggiera alla commercializzazione e tracciabilità delle produzioni, anche attraverso la creazione di distretti rurali;

ad introdurre nei decreti ministeriali attuativi della legge delega in oggetto gli strumenti necessari a favorire questo processo di rilancio e riorganizzazione del settore zootecnico.

9/2122-ter-A-R/3. Franci, Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Roberto Barbieri, Susini, Filippeschi, Borrelli, Marcora.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge AC 2122-ter-A-R, recante disposizioni in materia di agricoltura;

premessi che:

le cooperative agricole in accertato stato di insolvenza e che fanno riferimento alla legge della Regione siciliana n. 37 del 1994, nelle quali i soci (persone fisiche o giuridiche) abbiano prestato garanzie a favore delle stesse, si trovano di fatto escluse dalla possibilità che si intervenga con benefici che liberino i predetti soci dagli obblighi e dagli oneri derivanti dall'aver prestato garanzie personali;

impegna il Governo

ad affrontare il contenzioso comunitario affinché le competenti istituzioni vogliano concedere la deroga alle disposizioni dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, prevista dall'articolo 88 del Trattato.

9/2122-ter-A-R/4. Marinello, Angelino Alfano, Masini, Jacini, Ricciuti, Romele, Grillo.

La Camera,

premessi che:

il settore ittico italiano rappresenta un comparto in continua evoluzione per le sue caratteristiche di flessibilità sia in termini di svolgimento dell'attività che di reclutamento del personale di bordo;

il reclutamento degli equipaggi è divenuto in molte realtà assai complesso a causa della carenza dei marinai italiani disposti ad imbarcarsi sui pescherecci;

la carenza di marittimi italiani è generalizzata, a prescindere dal titolo professionale che i pescatori sono chiamati a ricoprire in osservanza delle norme di legge;

l'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione consente che gli equipaggi dei pescherecci siano composti da stranieri in numero non maggiore della metà dei membri;

il citato articolo, al medesimo comma, prescrive che gli stranieri facciano esclusivamente parte del personale di bassa forza;

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge di modifica ed integrazione della citata disposizione del codice della navigazione, affinché per i pescherecci in caso di particolari necessità:

a) sia consentito che il personale di bordo sia composto in tutto o in parte da cittadini extracomunitari, ad eccezione del comandante della nave;

b) siano riconosciuti ai cittadini stranieri operanti nel settore della pesca marittima i titoli professionali acquisiti all'estero;

c) sia consentito ai marittimi stranieri di acquisire i titoli professionali in Italia secondo le procedure vigenti per i cittadini italiani.

9/2122-ter-A-R/5. Rava, Franci, Albertini, Marcora, Rossiello, Crisci, Borrelli.

La Camera,

premessi che:

è stata recentemente accertata la presenza di focolai di malattia vescicolare dei suini, morbo che colpisce gravemente gli allevamenti di tali animali, recando gravi danni, sia diretti per l'abbattimento dei capi ammalati, sia indiretti per l'emergere di perdite economiche ripianabili solo in più esercizi;

la zona maggiormente colpita è attualmente compresa all'interno della regione Piemonte e, in specie, della provincia di Cuneo, anche se focolai della succitata malattia sono stati accertati anche in altre regioni e, ovunque, sono in applicazione le disposizioni sanitarie di isolamento previste dalla legislazione vigente;

impegna il Governo:

a promuovere tutte le iniziative normative ed operative necessarie a far fronte all'emergenza che ha colpito il settore suinicolo ed a fornire adeguato sostegno agli allevamenti situati nelle zone interessate dalla presenza della malattia.

9/2122-ter-A-R/6. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Guido Giuseppe Rossi, Vascon.

La Camera,

in sede di discussione dell'AC 2122-ter/A, al fine di completare il processo di modernizzazione del settore pesca,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative per modificare l'articolo 1193 del codice della navigazione, recentemente modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente l'inservanza delle disposizioni sui documenti di bordo.

9/2122-ter-A-R/7. Germanà, Dell'Anna.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate a prevedere la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

9/2122-ter-A-R/8. Guido Dussin.

